



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
SI Toscana a Sinistra

Firenze, 31 maggio '17

PROPOSTA DI LEGGE

**Disposizioni sull'utilizzazione delle aree demaniali marittime per
finalità turistico ricreative. Modifiche alla l.r. 86/2016 (Testo unico del
sistema turistico regionale)**



Di Iniziativa dei Consiglieri:

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Inserimento del Capo II bis nel Titolo II della l.r. 86/2016

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 74 bis nella l.r. 86/2016. Criteri per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n, e z), dello Statuto;

Visto il decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e, in particolare, l'articolo 6, comma 3;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 254;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e, in particolare, l'articolo 27, comma 3;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato quanto segue:

1. Le associazioni dei consumatori rilevano annualmente un inesorabile aumento dei prezzi per l'utilizzo dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari. Si stima che ammontino mediamente a circa trenta euro per famiglia al giorno i costi da sostenere per il solo utilizzo dei servizi standard degli stabilimenti. Tali costi possono lievitare mediamente fino a circa sessanta euro a famiglia qualora si considerino spese ulteriori quali parcheggio, docce, cabine;
2. La grave congiuntura economica che ha colpito il nostro paese rende estremamente difficoltoso per le famiglie sostenere, fra le altre, anche queste spese;
3. L'articolo 822 del codice civile riconduce al demanio pubblico sia la spiaggia che il lido del mare. Si tratta di appartenenza demaniale naturale e necessaria che comporta, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, l'inalienabilità e inusucapibilità di tali beni, nonché l'impossibilità di formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Lo

sfruttamento di tali aree demaniali è consentito per finalità turistico commerciali purché non si comprometta la destinazione primaria ed intrinseca del bene pubblico;

4. L'articolo 1, comma 254, della L. 296/2006 prevede che le regioni nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo devono individuare un corretto equilibrio fra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili;

5. Nel sistema regionale toscano, i comuni, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998, esercitano le funzioni amministrative inerenti la gestione del demanio marittimo;

6. In virtù di un'interpretazione consolidata di tale ultima disposizione, tutti i comuni costieri toscani, salvo eccezioni, hanno adottato i piani di utilizzazione degli arenili (PUA);

7. In quanto gli arenili sono un fondamentale bene comune, alcune Regioni quali Puglia, Liguria e Lazio, fra le altre, si sono dotate ormai da tempo di normative volte a individuare un corretto equilibrio fra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, fissando a tal fine una quota, non inferiore ad una determinata percentuale, da riservare ad uso pubblico e alla libera balneazione;

8. Si ritiene pertanto opportuno che anche la Regione Toscana si doti finalmente di una analoga normativa, volta a garantire il diritto di ogni individuo di usufruire di un bene intrinsecamente pubblico, quale la spiaggia, e destinato in quanto tale a soddisfare l'interesse della collettività.

Approva la presente legge

Art. 1

Inserimento del Capo II bis nel Titolo II della l.r. 86/2016

1. Dopo il Capo II del Titolo II della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) è inserito il seguente:

“Capo II bis

Criteria per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo”

Art. 2

Inserimento dell'articolo 74 bis nella l.r. 86/2016.

Criteria per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo

1. Dopo l'articolo 74 della l.r. 86/2016 è inserito il seguente:


“Articolo 74 bis

Criteria per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo

1. La Regione garantisce la corretta utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative.
2. Al fine di garantire la libera fruizione degli arenili in quanto fondamentali beni comuni, ogni singolo comune costiero riserva ad uso pubblico e alla libera balneazione una quota compresa fra il 50% e il 60% del proprio territorio demaniale marittimo.
3. I comuni determinano la quota di cui al comma 2 nei propri piani di utilizzazione degli arenili (PUA), adottati ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della l.r. 88/1998.
4. Il valore percentuale di cui al comma 3 è determinato in metri lineari con riferimento alla linea di costa ed è calcolato al netto:
 - a. della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione;
 - b. di quella portuale;
 - c. di foci di fiumi o di torrenti o corsi di acqua, canali alluvionali, aree a rischio di erosione, aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
5. In caso di mancato adeguamento dei PUA entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo si applica la percentuale massima del 60%.
6. In caso di mancato rispetto delle percentuali di cui ai commi 2 o 3, il comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime.
7. Le concessioni demaniali marittime già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente articolo proseguono fino alla loro naturale scadenza.”

I Consiglieri

Tommaso Fattori



Paolo Sarti



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli arenili sono un fondamentale bene comune e in quanto tali deve esserne garantita prioritariamente la libera fruizione. Con la proposta di legge che si illustra si intende colmare una lacuna dell'ordinamento regionale toscano, inserendo in esso una previsione volta a garantire un corretto equilibrio fra arenili destinati alla libera fruizione e quelli oggetto di concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreativa.

La Regione Toscana, a differenza di altre regioni che hanno da tempo previsioni in tal senso, non ha adottato, come invece era previsto dalla L. 296/2006, un autonomo "Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo", collocando piuttosto nel Piano di indirizzo territoriale (PIT) gli elementi pianificatori, anche relativi alle aree demaniali.

Nel PIT non è dato però rinvenire alcuna previsione in ordine al rapporto che deve intercorrere fra gli arenili di libera fruizione e quelli in concessione.

I Comuni costieri, titolari delle funzioni amministrative concernenti la gestione del demanio marittimo, ai sensi della l.r. 88/98, hanno adottato i Piani di utilizzazione degli arenili (PUA) limitandosi però a individuare le aree concedibili o meno.

L'aumento dei prezzi che si registra di anno in anno per l'utilizzo dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari, cui sono destinati ampi tratti del litorale costiero, rende ormai quasi proibitivo per molte famiglie sostenere i costi di una giornata al mare, anche in considerazione della grave crisi economica che ha colpito il nostro paese.

Ne consegue pertanto l'indifferibilità dell'intervento normativo in esame che mira, inoltre, a garantire il diritto di ogni individuo di usufruire di un bene intrinsecamente pubblico, quale la spiaggia, e destinato in quanto tale a soddisfare l'interesse della collettività.

In riferimento all'articolato si illustra quanto segue.

L'articolo 1 inserisce il Capo II bis nel Titolo II della l.r. 86/2016.

L'articolo 2 inserisce l'articolo 74 bis nella l.r. 86/2016 concernente i criteri per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

Esso dispone che la Regione garantisca la corretta utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative.

A tale fine viene stabilito che ogni singolo comune costiero riservi ad uso pubblico e alla libera balneazione una quota compresa fra il 50% e il 60% del proprio territorio demaniale marittimo. Tale determinazione è assunta nell'ambito dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA).

Viene stabilito il criterio di calcolo della percentuale determinato in metri lineari con riferimento alla linea di costa ed è calcolato al netto: della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione; di quella portuale; di foci di fiumi o di torrenti o corsi di acqua, canali alluvionali, aree a rischio di erosione, aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

L'effettività di tali disposizioni è assistita dalla previsione secondo la quale, in caso di mancato adeguamento dei PUA entro novanta giorni dall'entrata in vigore dell'articolo, si applica la percentuale massima del 60%. Inoltre in caso di mancato rispetto delle percentuali stabilite il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime.

Infine viene chiarito che le concessioni demaniali marittime già rilasciate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione proseguono fino alla loro naturale scadenza.